



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 19 – Sviluppo locale Leader

COMMISSIONI TECNICHE GAL-AVEPA
(DGR n. 1214 del 15.9.2015 - DGR n.1937 del 23.12.2015, allegato B)

REGOLAMENTO

Art. 1
(oggetto)

1. La definizione complessiva del quadro di riferimento relativo alla gestione dello Sviluppo locale Leader e alle correlate funzioni e procedure amministrative e finanziarie, a supporto dell'attivazione della Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ("PSR"), avviene nell'ambito del relativo bando (DGR 1214/2015) e degli Indirizzi procedurali generali del PSR, assicurando la necessaria coerenza con i compiti assegnati ai Gruppi di Azione Locale ("GAL") dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e le modalità di applicazione del Reg. UE 1306/2013, oltre che il consolidamento e la valorizzazione dell'assetto della governance regionale previsto per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e allo sviluppo rurale. Il PSR (cap. 15) definisce i diversi compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni, anche per quanto riguarda l'attuazione della strategia del GAL, confermando l'impostazione generale prevista per tutte le misure e prevedendo specifiche soluzioni operative per assicurare il ruolo diretto del GAL dalla fase di acquisizione delle domande di aiuto nel sistema informativo fino alla formazione della graduatoria. In particolare, viene confermata l'attivazione della Commissione tecnica GAL-AVEPA, presieduta dal rappresentante del GAL, con compiti specifici di verifica e validazione della fase istruttoria e delle relative proposte tecniche e di predisposizione della graduatoria.
2. Gli Indirizzi Procedurali Generali ("IPG") approvati con DGR n. 1937 del 23.12.2015, allegato B, provvedono ad articolare tali funzioni, prevedendo l'attivazione di una Commissione tecnica GAL-AVEPA (di seguito nominata "Commissione") per ogni Programma di Sviluppo Locale ("PSL"), con compiti definiti nell'ambito dei diversi processi interessati, dalla fase di gestione dei bandi, alla raccolta e istruttoria delle domande, fino alla conseguente formazione della graduatoria.
3. La DGR n. 1547 del 10.10.2016, relativa agli esiti della selezione dei GAL e alla relativa graduatoria, approva l'attivazione delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA, con il ruolo e le funzioni previste dal PSR e dagli IPG, stabilendo che ciascuna Commissione sia composta da n. 2 rappresentanti effettivi dell'Avepa e n. 2 rappresentanti effettivi del GAL, oltre ad un numero almeno pari di supplenti, risulti comunque presieduta da uno dei rappresentanti del GAL ed operi sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Autorità di gestione del PSR.



4. Con l'approvazione del Manuale generale per le misure strutturali ed immateriali e del Manuale procedurale di intervento 19.4.1, l'AVEPA ha definito il quadro delle procedure operative per la gestione delle domande di aiuto relative alla Misura 19-Sviluppo locale Leader, nelle diverse fasi previste, anche con riferimento alle competenze assegnate alle proprie strutture.
5. Il presente Regolamento, approvato dall'Autorità di gestione (AdG), definisce quindi i riferimenti e le procedure per la disciplina, l'istituzione e il funzionamento delle predette Commissioni.

Art. 2
(composizione e durata)

1. Per ciascuno dei PSL approvati con la DGR n.1547/2016, viene costituita una Commissione composta da n. 4 componenti, individuati in numero paritario tra rappresentanti dell'AVEPA e del GAL di riferimento.
2. La Commissione è nominata con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo dell'AVEPA competente per territorio, in base alla provincia di riferimento del GAL (di seguito "Sportello Unico Agricolo"), che individua:
 - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza del GAL, uno dei quali, individuato nel Presidente o Direttore, è nominato anche Presidente della Commissione;
 - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza dello Sportello Unico Agricolo;
 - almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza del GAL;
 - almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza dello Sportello Unico Agricolo.Eventuali variazioni dei componenti devono essere approvate con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo.
3. Ai fini della suddetta nomina della Commissione, il GAL provvede con proprio atto all'individuazione dei componenti effettivi e supplenti. Entro il termine stabilito dall'AdG, il GAL comunica all'AVEPA i componenti designati.
L'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL deve avvenire da parte dell'organo decisionale nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.
4. Il Presidente della Commissione può delegare di volta in volta, con apposita dichiarazione scritta, le sue funzioni ad uno dei componenti in rappresentanza del GAL.
5. Ciascuno dei componenti effettivi rappresentanti del GAL e dello Sportello Unico Agricolo può essere sostituito da un componente supplente.
6. Le funzioni di segretario della Commissione, sono svolte da uno dei componenti che rappresenta lo Sportello Unico Agricolo o da altro dipendente del medesimo sportello appositamente incaricato.
7. Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, altri rappresentanti dell'AVEPA e dell'AdG, su iniziativa delle medesime strutture o a seguito di richiesta del Presidente della Commissione o del Dirigente responsabile dello Sportello Unico Agricolo.



8. La Commissione è costituita e resta in carica per l'intera durata del periodo di programmazione 2014-2020.

**Art. 3
(compiti)**

1. I compiti della Commissione definiti dal PSR (cap. 15) e dettagliati dagli IPG riguardano in particolare i processi relativi a:
- a) *gestione dei bandi - esame della conformità della proposta di bando* presentata dal GAL, rispetto al relativo Programma di sviluppo locale, alle Linee Guida Misure, al Testo unico dei criteri di selezione, agli IPG, con conseguente rilievo degli eventuali elementi di non conformità, tenuto conto anche della contestuale valutazione, da parte di AVEPA, della rispondenza e fattibilità gestionale ed informatica del bando;
- b) *istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria*, con particolare riferimento a:
- la verifica del quadro generale delle domande di aiuto presentate;
 - la verifica e il supporto dell'istruttoria delle domande di aiuto;
 - la verifica e la validazione delle proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione;
 - la predisposizione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili per ciascun tipo di intervento.

**Art. 4
(attivazione e termini delle procedure)**

1. La procedura relativa al processo a) *gestione dei bandi- esame della conformità della proposta di bando* è attivata con la presentazione della proposta di bando da parte del GAL, secondo le modalità definite dalle disposizioni operative previste al successivo articolo 10. La procedura si conclude entro 30 giorni dall'attivazione, con la formalizzazione del relativo esito (conformità/non conformità); il termine è prorogato a 45 giorni quando la presentazione della proposta di bando non è coerente con il cronoprogramma annuale dei bandi GAL.
2. La procedura relativa al processo b) *istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria* è attivata il giorno successivo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e si conclude entro il terzo (3°) giorno lavorativo antecedente il termine stabilito per l'approvazione della finanziabilità delle domande.

**Art. 5
(convocazioni)**

1. La Commissione è convocata dallo Sportello Unico Agricolo, sentito il Presidente della medesima.
2. La convocazione della Commissione ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati a:
- Componenti della Commissione
 - AVEPA – Sede centrale
 - Regione - Autorità di Gestione



Art. 6
(riunioni e decisioni)

1. Le riunioni della Commissione si tengono di norma presso la sede dello Sportello Unico Agricolo.
2. Ai fini della validità delle singole sedute, è necessaria la presenza di quattro componenti della Commissione previsti dall'art. 2, comma 1, due per AVEPA e due per il GAL.
3. I lavori della Commissione prevedono la presentazione da parte dell'AVEPA, attraverso i relativi referenti tecnici incaricati, di apposite proposte tecniche in merito alla fase istruttoria, così articolate:
 - a) *gestione dei bandi - esame della conformità della proposta di bando*: valutazioni tecniche, anche in merito alla rispondenza e fattibilità gestionale ed informatica del bando, e proposta di conformità o non conformità del bando ed eventuali prescrizioni,
 - b) *istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria* relativa ai bandi all'ordine del giorno: quadro generale delle domande di aiuto presentate, ammissibilità o non ammissibilità delle domande, applicazione dei criteri di selezione, proposta di graduatoria.
4. Il referente tecnico di AVEPA incaricato della presentazione della proposta tecnica relativa al processo b) non può essere uno dei componenti della medesima Commissione.
5. Il GAL, attraverso i relativi rappresentanti, presenta alla Commissione la proposta tecnica di "classificazione delle domande di aiuto" con riguardo all'ambito di interesse e all'obiettivo specifico assegnato a ciascuna domanda, ai fini del processo di monitoraggio e valutazione. La Commissione prende atto di tale classificazione, registrando agli atti gli elementi relativi alle singole domande.
6. Le decisioni della Commissione vengono assunte con la formula dell'unanimità.
7. Le riunioni della Commissione sono riservate ai soggetti individuati dall'art. 2.
8. La Commissione, a seconda del tipo di processo avviato in base all'art. 3, conclude i lavori attraverso:
 - a) il parere di conformità /non conformità rispetto alla proposta di bando, tenuto conto anche del parere di rispondenza e fattibilità gestionale ed informatica formulato dall'AVEPA;
 - b) la predisposizione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili e l'elenco delle domande non ammissibili.
9. Lo Sportello Unico Agricolo provvede a gestire ed aggiornare il registro delle sedute delle Commissioni di propria competenza, riportando le date di svolgimento e l'oggetto dell'attività. Il registro delle sedute deve essere sempre disponibile per le esigenze di monitoraggio dell'AdG e dell'AVEPA Sede Centrale.

Art. 7
(verbali)

1. L'esito dei lavori e delle decisioni della Commissione è espresso e registrato attraverso apposito verbale predisposto secondo il modello proposto dall'AVEPA. Il verbale è redatto dal segretario



individuato all'art. 2 e viene sottoscritto dai componenti della Commissione, oltre che dal segretario medesimo.

2. Il verbale, redatto e sottoscritto, è numerato in ordine progressivo (verbale n. – convocazione del gg/mm/aa) e viene conservato agli atti dello Sportello Unico Agricolo e del GAL.
3. La composizione effettiva della Commissione viene accertata e registrata nell'ambito di ciascun verbale, anche ai fini della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interesse di cui al successivo articolo 9.

Art. 8

(supporto tecnico e operativo della Commissione)

1. Lo Sportello Unico Agricolo garantisce il necessario supporto tecnico e operativo alla Commissione con particolare riferimento alle seguenti funzioni esecutive:
 - tenuta del registro delle riunioni delle Commissioni di competenza;
 - convocazione delle riunioni;
 - disponibilità sede delle riunioni;
 - predisposizione della documentazione tecnica a supporto dell'ordine del giorno.

Art. 9

(conflitto di interessi e riservatezza)

1. Ciascun componente della Commissione è tenuto a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitti di interesse in relazione alle singole attività previste (art. 3) e alle correlate valutazioni operate, oltre ad assicurare comunque il rigore deontologico e la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite, ai documenti valutati, agli esiti dei lavori e delle singole sedute, nonché alle relative decisioni assunte. La dichiarazione relativa all'assenza del conflitto di interessi da parte dei componenti è registrata nell'ambito del verbale della Commissione.
2. E' fatto obbligo a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente della possibile sussistenza di un conflitto di interessi, diretto o indiretto, non appena rilevata la situazione.
3. Il segretario della Commissione e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, ugualmente sono tenuti ad assicurare il rigore deontologico e la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite, ai documenti valutati, agli esiti dei lavori e delle singole sedute, nonché alle relative decisioni assunte.

Art. 10

(norme attuative e di riferimento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato e/o integrato con decreto dell'AdG.
2. Le disposizioni operative relative al funzionamento delle Commissioni sono approvate con decreto del Direttore dell'AVEPA.



3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'attività della Commissione, viene fatto riferimento alle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 947 del 28 luglio 2015, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, al quadro complessivo delle relative disposizioni attuative, alle norme stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1305/2013 e dai correlati atti europei, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale.